

Lettera inviata solo tramite E-MAIL, SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'articolo 43 comma 6 del DPR 445/2000 e dell'articolo 47 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005



Spett.le

Comune di CASELLE TORINESE (TO) comune.caselle-torinese@legalmail.it

& p.c.

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Città Metropolitana di Torino mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio Servizio V – Tutela del paesaggio mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it romina.muccio@beniculturali.it

Class.

34.28.04/242

All.

Nota Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino prot. 7537 del 20 aprile 2022

OGGETTO:

Caselle Torinese (TO): Esame della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della Legge regionale della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 recante "Tutela e uso del suolo", di seguito 'L. r. n. 56/1977'.

Convocazione della Seconda seduta della prima conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della L. r. n. 56/1977, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", della Legge regionale della Regione Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40, recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, recante "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)". 21 aprile 2022, ore 9.30

Parere endoprocedimentale di competenza.

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Copianificazione in oggetto, pervenuta a questo Segretariato dal Comune di Caselle Torinese con nota prot. n. 10995 del 19 aprile 2022, assunta agli Atti dell'Ufficio scrivente con prot. n. 1904 in pari data;

visto il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", di seguito 'Ministero';

visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei beni culturali';

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", di seguito 'Regolamento di organizzazione', e in particolare l'articolo 40, comma 2, lettera e), che indica nel Segretariato regionale il soggetto che "esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi di ambito regionale;

vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 recante "Tutela e uso del suolo", di seguito 'Legge urbanistica regionale';





vista la Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836 22, recante "Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)", di seguito 'Piano paesaggistico regionale', anche 'Ppr';

vista l'approvazione del Regolamento attuativo del Piano paesaggistico regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, recante "Attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr", di seguito 'Regolamento attuativo del Ppr";

considerato che in data 26 gennaio 2022 si è tenuta la prima seduta della Prima Conferenza di Copianificazione e Valutazione per l'esame della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante generale al P.R.G.C. vigente, nel corso della quale il Comune ha presentato gli elaborati adottati con la Deliberazione di Consiglio Comunale del 25 novembre 2021 n. 50, ai sensi dell'articolo 15 della Legge urbanistica regionale;

esaminata la documentazione progettuale messa a disposizione dal Comune di Caselle Torinese;

considerati gli esiti del tavolo tecnico, di cui all'articolo 2, comma 6 del Regolamento attuativo del Ppr, costituito da funzionari della Regione Piemonte (Settore Urbanistica Piemonte Orientale, Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio e Settore valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio) e del Ministero della cultura (Segretariato regionale per il Piemonte e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli), riunitosi in videoconferenza in data 24 marzo 2022, al fine di procedere all'esame della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C., con particolare attenzione per gli specifici elaborati adottati al fine dell'adeguamento al Ppr;

recepito il parere di competenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (prot. 7537 del 20 aprile 2022, assunto agli Atti di quest'Ufficio con nota prot. 1938 del 20 aprile 2022), che esprime puntuali valutazioni in riferimento alla tutela ex Parte Terza del Codice dei beni culturali e di tutela architettonica/archeologica ai sensi della Parte Seconda del succitato Codice;

tutto questo innanzi premesso, assumendo e facendo proprio quanto espresso dalla competente Soprintendenza nella sua attività istruttoria e di disamina della proposta tecnica del Progetto Preliminare in termini di conformità e coerenza al Ppr, lo scrivente Segretariato, nel suo ruolo di ente preposto alla manifestazione della volontà del Ministero della cultura e dovendo assicurare la necessaria omogeneità nella sua attuazione, condivide le valutazioni espresse dalla Soprintendenza sulla struttura della parte conoscitiva del nuovo P.R.G.C., secondo quanto dettagliato nell'allegato parere, sulla base delle quali è necessario che il Comune predisponga il Progetto Preliminare. Al fine di agevolare la verifica del recepimento delle osservazioni formulate, si invita ad articolare la documentazione fornendo riscontro argomentato per ciascuna di dette osservazioni.


Si allega e si trasmette con la presente, in quanto parte integrante, il succitato parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino prot. 7537 del 20 aprile 2022.

Si richiede che il verbale della seduta della Conferenza di Copianificazione sia trasmesso anche alla Soprintendenza territorialmente competente.

I funzionari responsabili dell'istruttoria dott.ssa Francesca RESTANO arch. Carlotta FIERRO

> IL SEGRETARIO REGIONALE dott.ssa Beatrice Maria BENTIVOGLIO-RAVASIO







Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI

TORINO



Al Segretariato Regionale per il Piemonte - SEDE PEC: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it

p.c.

Alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio V - Tutela del Paesaggio Via del San Michele, 22 00153 Roma PEC:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it MAIL:romina.muccio@beniculturali.it

ALLEGATI: NO

AMBITO E

Tutela paesaggistica / architettonica / archeologica

SETTORE:

DESCRIZIONE:

Comune CASELLE TORINESE Prov. TO

Bene e oggetto dell'intervento: Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della

Variante di Revisione Generale del P.R.G.C.

DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 28.3.2022

Protocollo entrata richiesta: n. 5903 del 28.3.2022

RICHIEDENTE:

COMUNE DI CASELLE TORINESE (TO) - Pubblico

PROCEDIMENTO: Conferenza di Copianificazione e Valutazione per l'esame della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare del P.R.G.C. – Convocazione 2^{Seduta} della I Conferenza di copianificazione in data 21.4.2022- Fase di

specificazione VAS ai sensi art. 15 della LR 56/77 e smi..

PROVVEDIMENT

Tipologia dell'atto: PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

O:

Destinatario: Segretariato Regionale del Piemonte-Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dal Comune di Caselle Torinese (To) e riguardante la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. adottata con D.C.C. n. 50 del 25.11.2021; Facendo riferimento alla Convocazione della 2[^] Seduta della I Conferenza di copianificazione fissata per il giorno 21.04.2022;

Esaminata la documentazione progettuale messa a disposizione dal Comune di Caselle Torinese (To) e già illustrata in occasione della prima seduta della Conferenza di copianificazione e

valutazione tenutasi in data 26/01/2022;

Richiamata la nota n. 3011 del 01/02/2017 dell'Ufficio Legislativo dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Vista l'approvazione del Regolamento attuativo del Piano Paesaggistico Regionale

(di qui in avanti Ppr) approvato con D.P.G.R. del 22 marzo 2019, n. 4/R;

Visto l'atto di indirizzo rivolto alle Soprintendenze A.B.A.P. aventi competenza nel territorio della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14 comma 1, secondo periodo, del D.P.C.M. n. 76 del 2019, dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in data 13/11/2019, prot. n.



32948, ad oggetto "Piano Paesaggistico Regionale (Regione Piemonte) – Conferenze di copianificazione per l'adeguamento dei Piani Regolatori Comunali (P.R.G.C.) al P.P.R.";

Considerati gli esiti del Tavolo tecnico, di cui all'art. 2, c. 6 del Regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 4/R, costituito dai funzionari della Regione Piemonte (Settore Copianificazione urbanistica area Nord Ovest, Settore Territorio e paesaggio e Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate) e del Ministero (Segretariato Regionale per il Piemonte e Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino), riunitosi in videoconferenza il giorno 24.3.2022, al fine di procedere all'esame della P.t.p.p. del P.R.G.C. del Comune di Caselle Torinese(To), con particolare attenzione per gli specifici elaborati adottati ai fini dell'adeguamento al Ppr.

Verificato che il territorio comunale presenta valenze paesaggistiche riconosciute ai sensi della Parte III, art. 142 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio (di qui in avanti Codice);

Con particolare riferimento agli elaborati della Proposta tecnica del progetto preliminare (Ptpp) della variante generale al Prgc, adottata con DCC n. 50 del 25 novembre 2021, con particolare riferimento ai seguenti elaborati adottati ai fini dell'adeguamento al Ppr:

- P1.2.1 PPR Tavola dei beni paesaggistici (scala 1:10.000)
- P1.2.2 PPR Tavola delle componenti paesaggistiche (scala 1:5.000)
- P1.2.3 PPR Tavola di raffronto (scala 1:5.000)
- P1.2.4 PPR Relazione di adeguamento
- P3 Norme tecniche di attuazione Schema

Si formulano pertanto le seguenti osservazioni:

TUTELA PAESAGGISTICA

Questa Soprintendenza, in merito agli aspetti di competenza di tutela ai sensi della Parte III del Codice, nell'ambito del contributo alla copianificazione e valutazione della proposta tecnica in oggetto, conferma quanto in merito condiviso nel Tavolo Tecnico svoltosi il giorno 24.3.2022 e ne riporta a seguire puntualmente gli esiti dell'istruttoria di cui al verbale condiviso.

1.1 Osservazioni in merito all'approfondimento alla scala locale degli elementi conoscitivi e alle modalità di redazione degli elaborati cartografici

Osservazioni generali

In merito alle analisi paesaggistiche condotte ai fini della predisposizione della variante generale di adeguamento al Ppr, si evidenzia che sono state correttamente impostate le operazioni di verifica, specificazione e integrazione delle componenti e dei beni paesaggistici presenti sul territorio comunale, rispetto alle quali si ritengono opportuni approfondimenti, secondo le indicazioni nel seguito articolate in relazione ai diversi elaborati di riferimento.

In termini generali, rispetto alle modalità di redazione degli elaborati cartografici prodotti per l'adeguamento, si evidenzia l'opportunità di rimuovere dalle voci di legenda delle tavole ogni riferimento agli articoli delle NdA del Ppr, almeno entro la redazione della Proposta tecnica del progetto definitivo (Ptpd), in modo da non generare confusione tra il Piano sovraordinato e il Prgc che, garantendone l'attuazione, si pone come strumento di pianificazione distinto e autonomo.

Rispetto al confezionamento dei dati in formato shapefile, al fine sia di agevolare le successive fasi di formazione e gestione dello strumento urbanistico, sia di consentire la creazione di una banca



dati regionale completa e facilmente consultabile, si chiede al Comune di verificare la completezza e correttezza dei database associati a tutte le componenti paesaggistiche confermate o riconosciute, correggendo eventuali errori e attribuendo, quando possibile, una denominazione o un toponimo di riferimento a ciascuno degli elementi individuati.

Tav. P1.2.1 PPR - Tavola dei beni paesaggistici

Con riferimento alla delimitazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua di cui all'art. 142, c. 1, lett c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice), si rileva che il dato del Ppr riferito al Torrente Stura è stato sostituito con l'individuazione areale tratta dalla base catastale, a partire dalla quale sono state riviste le fasce di tutela di 150 m. Nel suggerire una verifica della delimitazione del corso d'acqua proposta, che non sembra trovare riscontro nella foto aerea, si chiede al Comune di rappresentare con campitura colorata solo l'effettivo corso del torrente tutelato, escludendo le diramazioni che non concorrono alla definizione della fascia di tutela e di esplicitare nello Schema di raffronto di cui all'elaborato P1.2.4 "Ppr – Relazione di adeguamento" che tale fascia è stata specificata sulla base dei criteri di cui al citato Allegato C alle NdA del Ppr. Al fine di consentire la creazione di una banca dati regionale completa e coerente rispetto alle informazioni specificate dai Comuni in fase di adeguamento, si chiede inoltre di trasmettere, a titolo collaborativo, anche il tracciato lineare del torrente Stura, attestandolo sulla mezzeria dell'alveo perimetrato a scala di dettaglio.

In merito ai parchi e alle riserve naturali di cui all'art. 142, c. 1, lett. f) del Codice, e con particolare riguardo al Parco de La Mandria presente sul territorio comunale di Caselle, si suggerisce, a titolo collaborativo, di integrare la corrispondente voce di legenda della tavola con la denominazio-

ne propria del parco in oggetto.

Si ricorda infine che tutte le delimitazioni dei beni paesaggistici devono confluire nella Tavola AT4.1 "Perimetrazione dei vincoli presenti sul territorio comunale" (dalla quale sembrano attualmente mancare i territori coperti da foreste e da boschi), di cui si chiede di aggiornare le voci di legenda, traendole da quelle di cui alla Tavola P2 del Ppr in modo da garantire la correttezza dei riferimenti normativi, e avendo cura che siano le stesse riportate sulla Tavola dei beni paesaggistici, in modo da renderne immediata l'identificazione.

Tav. P1.2.2 PPR - Tavola delle componenti paesaggistiche

Rispetto alle modalità di redazione della tavola, si ricorda che occorre verificare l'allineamento dei temi che compongono la copertura del suolo (nel territorio in esame: aree boscate; praterie, pratopascoli e cespuglieti; morfologie insediative; laghi), rimuovendo ogni sovrapposizione fra temi coprenti.

Nel merito delle specificazioni apportate alle componenti naturalistico-ambientali, si evidenzia anzitutto la necessità di riportare, anche sulla Tavola delle componenti, i laghi individuati dal Comune ai sensi dell'art. 15 delle NdA del Ppr, correggendo di conseguenza le morfologie insediative, cui gli stessi si sostituiscono.

In merito alle zone fluviali interna e allargata (art. 14 NdA Ppr) del Torrente Stura, si rileva che non sono state apportate modifiche al dato del Ppr; si evidenzia a tale proposito che la delimitazione di tali zone è strettamente dipendente da quella delle fasce A, B e C del PAI e dalla fascia di tutela paesaggistica di cui all'art. 142, c. 1, lett. c) del Codice (cfr. definizione di cui all'art. 14, commi 2 e 3 delle NdA del Ppr). Occorre pertanto rivedere la delimitazione delle due zone in relazione alle modifiche apportate agli elementi citati, dando atto nello Schema di raffronto delle operazioni effettuate.

Con riferimento alla delimitazione delle aree individuate come territori a prevalente copertura boscata (art. 16 NdA Ppr), si evidenzia che, in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr,



le stesse devono essere sostituite dai territori coperti da foreste e da boschi, e quindi coincidere con le aree effettivamente boschive rappresentate sulla Tavola dei beni paesaggistici. Si chiede pertanto di rimuovere dal dato tutte le "aree di transizione", da assegnare alle corrispondenti morfologie insediative o alle formazioni prative.

Rispetto alle aree rurali di elevata biopermeabilità (art. 19 NdA Ppr), si rileva che è stata confermata la delimitazione di praterie, prato-pascoli e cespuglieti come definita dal Ppr approvato; a tale proposito si invita il Comune a effettuare una complessiva ricognizione delle aree prative esistenti sul territorio comunale, in quanto il dato riportato sulla tavola non sembra congruente con l'estensione dei prati stabili che nella Relazione illustrativa si dichiara corrispondere al 37% del territorio agricolo.

Sono state invece precisate a scala di maggior dettaglio le aree a diffusa presenza di siepi e filari, cui è stata fatta corrispondere una specifica zona urbanistica denominata E/sf. A tale proposito si evidenzia l'opportunità di rappresentare sulla tavola anche le effettive formazioni lineari esistenti, desumibili dalla Carta forestale e da verificarsi tramite indagine territoriale, in considerazione delle quali sembrerebbe peraltro individuabile un'ulteriore area di concentrazione a sud del territorio comunale, al confine con Borgaro Torinese, che potrebbe eventualmente essere aggiunta alle zone E/sf. Si valuti inoltre l'opportunità di ricomprendere tra le formazioni lineari riconosciute ai sensi dell'art. 19 del Ppr le "alberate" individuate dal Prgc e riportate sulla Tavola P2.2 "Planimetria generale di progetto".

In merito alle aree di elevato interesse agronomico (art. 20 NdA Ppr), si rileva che sono state confermate quelle individuate dal Ppr approvato. Si segnala che occorre verificare la correttezza della delimitazione rispetto al più recente dato di capacità d'uso del suolo (scaricabile dal Geoportale Piemonte alla voce "Carta dei suoli 1:50.000") e alle morfologie insediative come specificate dal Comune a scala locale, avendo cura di escludere dalle aree di prima e seconda classe di capacità d'uso i territori prevalentemente insediati, corrispondenti alle morfologie insediative dalla 1 alla 9. Si chiede di provvedere a tale verifica anche alla luce delle ulteriori specificazioni richieste al dato delle morfologie insediative (cfr. il seguito del presente contributo), e di darne atto nello Schema di raffronto.

Con riferimento alle componenti storico-culturali, e con particolare riguardo alla viabilità storica (art. 22 NdA Ppr) presente sul territorio comunale, si rileva che è stato confermato, oltre all'asse ferroviario Torino-Ceres, anche il tracciato della viabilità Torino – Lanzo Torinese (via Torino e Strada Ciriè), riconosciuto dal Ppr quale elemento della rete viaria di età moderna e contemporanea, che si chiede tuttavia di precisare alla scala locale, fornendone riscontro nello Schema di raffronto.

Si evidenzia inoltre che è stato correttamente riportato sulla tavola il perimetro del centro storico, in sostituzione dell'elemento puntuale con cui il Ppr riconosce la struttura insediativa storica dei centri con forte identità morfologica (art. 24 NdA Ppr). A tale proposito si suggerisce di riportare sulla legenda della Tavola P1.2.2 PPR - Tavola delle componenti paesaggistiche la qualificazione del centro storico di Caselle, che il Ppr annovera fra gli "Insediamenti di nuova fondazione di età medievale (villenove, ricetti)".

In merito al patrimonio rurale storico (art. 25 NdA Ppr), si rileva che non sono state apportate modifiche al dato, censito a scala regionale, degli elementi che costituiscono testimonianze del patrimonio rurale storico (nuclei rurali, singole cascine, permanenze di organizzazione produttiva di età romana o medievale). Si chiede di verificare e precisare il dato a scala locale, anche in relazione ai riconoscimenti operati dal Prgc ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/77, eventualmente delimitando in forma areale le consistenze ed integrando il censimento secondo i criteri di cui all'art. 25, c. 3, lettere da a) a e) delle NdA del Ppr. In particolare, con riferimento ai sistemi irrigui storici di cui all'art. 25, c. 3, lett. f), si invita il Comune a verificare il valore documentario o la rilevanza pae-



saggistica dei canali censiti e rappresentati sulla Tavola P2.2 "Planimetria generale di progetto" e delle eventuali opere idrauliche ad essi collegate, da riconoscere, tutelare e valorizzare in attuazione dell'art. 25 del Ppr, quale segno distintivo del territorio. Dell'esito delle operazioni deve essere fornito riscontro nello Schema di raffronto.

Si apprezza infine l'attività di ricognizione documentale e puntuale avviata dal Comune sugli edifici industriali dell'Ottocento e del Novecento, di cui si dà atto nell'elaborato P1.1 "Relazione illustrativa", ritenendo opportuno far confluire gli esiti della stessa fra i riconoscimenti di cui all'art. 27 delle NdA del Ppr "Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico", che può includere sia gli elementi di archeologia industriale riconosciuti ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/77, sia ulteriori testimonianze dei sistemi produttivi storici (si cita a titolo di esempio il "Filatoio nuovo" in località Molinetto), rispetto ai quali perseguire gli obiettivi di cui all'art. 27, c. 2

Rispetto alle componenti percettivo-identitarie, modeste su un territorio pianeggiante e privo di emergenze visive di pregio al di fuori del centro storico, si valuti l'opportunità di individuare cartograficamente sulla Tavola, in luogo del simbolo sintetico e poco indicativo degli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30 NdA Ppr) riferito alle vie porticate del centro – peraltro localizzato in posizione errata – gli elementi di valore che qualificano il nucleo (scheda normativa Csf), cui si fa riferimento nello Schema di raffronto.

Si apprezza intanto la specificazione operata al perimetro dell'area rurale di specifico interesse paesaggistico (art. 32 NdA Ppr) riferita ai sistemi rurali lungo il Torrente Stura, cui è stata fatta opportunamente corrispondere una specifica zona urbanistica di tutela (E/f "Aree agricole tipiche dei sistemi fluviali").

In merito alle operazioni di specificazione delle morfologie insediative si evidenzia quanto segue:

- si ricorda che la lettura del territorio per morfologie deve riferirsi allo stato di fatto dei luoghi e non tenere conto delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate; si rileva pertanto che l'area corrispondente a una porzione dell'ambito ATA (sub. A e B), destinato ad attività terziarie, direzionali e commerciali ma, allo stato attuale, consistente in territorio libero da edificazione riconducibile a morfologia rurale, sarà da riconoscersi come m.i. 8 – insule specializzate qualora siano in corso gli interventi di trasformazione del territorio;
- si condividono le modifiche in ampliamento proposte al dato della m.i. 4 tessuti discontinui suburbani, volte al riconoscimento dei recenti sviluppi insediativi, si evidenzia tuttavia che occorre rivolgere le operazioni di specificazione anche al riconoscimento dei lotti liberi sui confini delle morfologie prevalentemente insediate, da classificarsi con morfologie rurali (m.i. 10 nel caso del territorio di Caselle); si chiede pertanto di rivedere le delimitazioni di tutte le morfologie insediative, escludendo dalla campitura le aree libere sui margini che non siano intercluse su quattro lati fra aree edificate, attestandone il confine sul margine dell'edificato o sul limite interno delle strade;
- si ritiene inoltre opportuno individuare come separati e distinti i tessuti insediativi inframmezzati da estese aree libere, come quella che separa via Che Guevara (limite Ovest della m.i. 3 tessuti urbani esterni ai centri) dal nucleo isolato di via Caudano, rispetto al quale riconoscere piuttosto fenomeni di dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i. 6);
- si invita a riclassificare come m.i. 7 dispersione insediativa prevalentemente specialistica, in luogo della attuale m.i. 5 insediamenti specialistici organizzati, gli edifici produttivi isolati, quali quello all'incrocio fra la SP14 e la via Nazario Sauro;
- si invita a riclassificare come m.i. 8 insula specializzata l'area cimiteriale, posta in posizione isolata rispetto all'urbanizzato, e in generale a verificare la lettura delle morfologie insediative proposte dal Ppr al fine di confermarne la correttezza (alla scala di dettaglio propria della pianificazione locale (si segnala a titolo di esempio la perimetrazione sul lato Nord della m.i. 1);



• si ricorda in ultimo che occorre tagliare lo shapefile delle morfologie insediative in corrispondenza dell'impronta dei laghi riconosciuti, in modo da garantire l'allineamento e la non sovrapposizione dei temi coprenti.

Rispetto alle ulteriori componenti morfologico-insediative, particolarmente importante per il comune di Caselle è l'individuazione delle porte urbane, che, nel caso specifico delle vie di accesso per chi proviene dall'aeroporto (tramite la ferrovia e la viabilità principale), assumono rilievo di ambiti di ingresso al territorio regionale. Si ritengono pertanto necessari specifici approfondimenti volti a definire i contesti maggiormente sensibili, nei quali le scelte progettuali del Prgc e il controllo delle trasformazioni devono essere coordinati e orientati alla tutela e alla valorizzazione di un paesaggio che assume anche valore identitario. Si chiede pertanto di precisare l'individuazione sintetica operata dal Piano regionale, indicando i punti di maggior impatto visivo lungo i principali assi di penetrazione (si citano a titolo di esempio per i mezzi su ruote, il viadotto che segna la fine dell'area aeroportuale e l'innesto dello svincolo sul raccordo autostradale Torino - Aeroporto di Caselle, in corrispondenza dell'incrocio tra la SP2 e la via Filatoio).

Si chiede infine di verificare e precisare i varchi tra aree edificate individuati dal Ppr, estendendo inoltre l'analisi al fine di individuare eventuali ulteriori ambiti a rischio di proliferazioni arteriali, da riconoscere e controllare in quanto funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica del territorio.

Tav. P1.2.3 PPR - Tavola di raffronto

Si ricorda di aggiornare i temi rappresentati sulla Tavola di raffronto in coerenza con le modifiche apportate alle componenti in esito alle osservazioni espresse nel precedente paragrafo e di integrare la tavola con la rappresentazione dei beni paesaggistici.

Si ricorda inoltre di riportare nella tavola tutte le aree oggetto di trasformazione previste dal Prgc al fine della valutazione della loro coerenza con i contenuti del Ppr, quindi anche le aree di completamento, le eventuali aree di rigenerazione, nonché le aree destinate a servizi o per attrezzature o impianti di interesse generale, qualora comportanti nuovi impegni di suolo o interventi di rilevo ai fini delle valutazioni paesaggistiche. Si chiede inoltre di rappresentare anche le previsioni relative alla nuova viabilità.

1.2 Osservazioni in merito alla verifica del rapporto fra variante generale e Ppr, contenuta nella Relazione illustrativa

Si segnala a titolo collaborativo che la Relazione illustrativa riporta ancora le norme in salvaguardia contenute nel Piano territoriale regionale del 1997, superate nel 2017 dall'approvazione del Ppr.

Al fine di una maggiore chiarezza, si invita a riunire le considerazioni relative all'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, ora contenute sia nella Relazione illustrativa sia nell'elaborato P1.2.4 – Relazione di adeguamento, in un unico capitolo della Relazione illustrativa.

Dalla lettura della Relazione illustrativa si rileva che la verifica della coerenza fra gli obiettivi dello strumento urbanistico e del Ppr viene rinviata ad una fase successiva alla Ptpp; si sottolinea come sia invece appunto nella prima fase procedurale, nella quale si delineano le principali scelte pianificatorie e gli obiettivi del Prgc, che è significativo approfondire le relazione con gli obiettivi e le linee d'azione indicati dal Ppr per l'ambito di paesaggio di riferimento.

Con specifico riferimento allo Schema di raffronto contenuto nell'elaborato P1.2.4, si prende atto che in corrispondenza di gran parte delle componenti è stato descritto come si intende dare attuazione alle norme di attuazione del Ppr (NdA) mediante i contenuti della variante, evidenziando puntualmente gli articoli di riferimento nonché le previsioni della variante stessa. Di seguito, a integrazione delle osservazioni già riportate nel paragrafo 1.1, si esprimono nel merito le seguenti considerazioni:



Sistema idrografico - art. 14 NdA

Con riferimento all'attuazione dei disposti dell'art. 14, si rileva che la Relazione rinvia all'art. 10.11 NTA riferito al vincolo idrogeologico e alle aree boscate, che tuttavia nell'attuale versione del Prgc pare non avere più alcun contenuto. Si rileva che è stato eliminato anche l'art. 7.9.2 "Aree a parco fluviale", che prevedeva norme di tutela per il parco fluviale della Stura.

Ai fini della definizione delle norme, si evidenzia che le zone fluviali interne e allargate del Ppr pur derivando per la loro individuazione anche dalla delimitazione delle fasce PAI, rispondono a requisiti di tipo paesaggistico.

Si chiede infine che sia esplicitata nello Schema di raffronto l'inesistenza di ambiti delimitati ai sensi dell'art. 142, comma 2 del Codice (art. 14, c. 9 NdA Ppr).

Laghi e territori contermini - art. 15 NdA

Rispetto all'individuazione dei quattro laghi e relativi territori contermini tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b) del Codice, non cartografati dal Ppr ma individuati dal Comune secondo quanto previsto dall'art. 15, c. 8 delle NdA, si chiede di esplicitare che si tratta di cave allagate ai sensi del comma 2 dell'art. 15 e che la perimetrazione delle relative fasce di 300 m. è avvenuta in base ai criteri di cui all'Allegato C alle NdA del Ppr.

Si evidenzia inoltre che con riferimento a tali elementi deve essere data attuazione a indirizzi, direttive e prescrizioni di cui al medesimo art. 15.

Territori coperti da foreste e da boschi - art. 16 NdA

Si chiede di evidenziare in che modo la variante dà riscontro, attraverso sia le previsioni sia la disciplina normativa, a indirizzi, direttive e prescrizioni dell'art. 16; si ribadisce infatti che l'art. 10.11 NTA citato, riferito a vincolo idrogeologico e aree boscate sembra essere stato integralmente eliminato.

Rispetto alle aree boscate si vedano anche le osservazioni in merito riportate al paragrafo 1.1.

Si ricorda infine che, come indicato al comma 4 dell'art. 16, occorre specificare all'interno delle NTA che per i territori coperti da foreste e da boschi, i quali costituiscono ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) del Codice, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica e dell'applicazione delle prescrizioni l'individuazione del bosco avviene sulla base dell'effettiva consistenza del bene, applicando la normativa statale e regionale vigente.

Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità - art. 18 NdA

Si rileva l'assenza di riscontro rispetto all'art. 18, sebbene all'interno del territorio comunale sia presente il Parco naturale della Mandria, rispetto al quale dovrà essere prevista nelle NTA la relativa disciplina normativa.

Aree rurali di elevata biopermeabilità - art. 19 NdA

Si prende atto che le porzioni di territorio interessate dalla presenza diffusa di formazioni lineari sono state riconosciute quale zona normativa E/sf e disciplinate dall'art. 7.6.4 delle NTA. Non si rileva invece una specifica disciplina di tutela per le superfici prative diffusamente presenti sul territorio comunale.

Si suggerisce di inserire le aree rurali ritenute meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 19 fra le aree in cui non è opportuna l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra.

Si segnala infine, a titolo collaborativo, che per un refuso si dichiara l'inserimento delle aree nella tavola dei beni paesaggistici e non in quella delle componenti.

Centri e nuclei storici - art. 24 NdA

Si segnala la necessità che la disciplina normativa riferita al centro storico tenga conto anche degli aspetti legati alla valenza paesaggistico percettiva dell'insediato, quali visuali, fulcri prospettici, ecc. con particolare attenzione a quanto previsto dalle direttive di cui alla lettera d, punto I.

Patrimonio rurale storico - art. 25 NdA



Con riferimento alle testimonianze del paesaggio agrario storico, si invita a verificare che le individuazioni operate dal Ppr siano ricomprese fra gli elementi tutelati dalla normativa del Prgc, eventualmente da articolare e approfondire in ragione delle loro specifiche valenze storico-documentarie. Si chiede inoltre di verificare la correttezza dei riferimenti relativi agli elementi individuati come ER1 e ER2.

In merito alle componenti paesaggistiche tutelate ai sensi degli artt. 26, 27, 28, 29 delle NdA, rispetto alle quali non vi sono indicazioni puntuali da parte del Ppr, si invita a verificare alla scala locale l'eventuale presenza sul territorio comunale di eventuali elementi di interesse.

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico - art. 32 NdA

Si prende atto che i sistemi rurali lungo fiume (SV4) sono stati riconosciuti quale zona normativa E/f e disciplinati all'art. 7.6.3. Si suggerisce di inserire le aree rurali ritenute di pregio paesaggistico fra le aree in cui non è opportuna l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra.

Luoghi ed elementi identitari - art. 33 NdA

Si ricorda di inserire all'interno delle NTA la disciplina inerente alla materia degli usi civici, che costituiscono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. h) del Codice.

Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative - art. 34 NdA

Si evidenzia che l'art. 34, al quale non è stato dato riscontro, richiede che lo strumento urbanistico tenga conto anche di porte urbane, bordi urbani e varchi tra aree edificate riconosciuti sull territorio comunale, sia attraverso un'opportuna normativa sia attraverso le specifiche scelte progettuali.

Insediamenti specialistici organizzati - art. 37 NdA

Con riferimento all'attuazione dei contenuti dell'art. 37, si rileva la necessità che in corrispondenza degli insediamenti a carattere non residenziale siano garantite dalle NTA e dalle schede normative adeguate opere volte alla mitigazione degli impatti paesaggistici; si ricorda inoltre di inserire nella normativa i contenuti del comma 4, lettera a).

Insediamenti rurali - art. 40 NdA Ppr

Si evidenzia che, all'interno degli articoli e delle schede che più direttamente disciplinano gli ambiti interessati dagli insediamenti rurali, devono essere specificate anche le modalità realizzative degli interventi edilizi consentiti, anche con riferimento all'eventuale nuova edificazione (comunque da contenere in funzione del riutilizzo delle strutture preesistenti) nonchè alla realizzazione dei fabbricati accessori, in modo da assicurarne la coerenza paesaggistica con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto.

Rete di connessione paesaggistica - art. 42 NdA Ppr

Si ricorda di descrivere nello schema di raffronto l'attuazione da parte del Prgc dei contenuti dell'art. 42 del Ppr.

Con riferimento ai contenuti dello Schema delle Norme tecniche di attuazione, a integrazione delle osservazioni già evidenziate nel presente documento e che potranno essere ulteriormente specificate sulla base della versione definitiva delle NTA, si chiede in linea generale di aggiornare i riferimenti legislativi in materia paesaggistica.

1.4 Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione

Si evidenzia prioritariamente la necessità che per tutte le aree oggetto di trasformazione previste dal Prgc, soprattutto se inserite in un contesto già costruito, sia garantita la coerenza con l'edificato circostante, in termini di altezze, tipologie edilizie, criteri progettuali, ecc. nonché la formazione di significative zone verdi.

Con riferimento alle previsioni rappresentate nella tavola di raffronto si formulano prime osservazioni con riferimento alle maggiori problematiche rispetto ai disposti del Ppr:



Area 12 (RN1119). La previsione ricade in un territorio agricolo di elevato pregio agronomico, dove sono da rispettare i disposti dell'art. 20 "Aree di elevato interesse agronomico" e 40 "Insediamenti rurali" delle NdA del Ppr, secondo i quali è obiettivo prioritario preservare la destinazione agricola dei terreni. L'individuazione dell'area si ritiene pertanto critica, anche alla luce delle previsioni vigenti ancora inattuate presenti sul territorio comunale, con particolare riferimento alle vicine aree di nuovo impianto (non rappresentate nella Tavola di raffronto) previste a Sud della strada Caudano (RPb1156 e RN2467) che già interessano una notevole porzione di suolo di elevata capacità d'uso ancora libero da edificazione.

Area 13 (IN1154). Si evidenzia la criticità della previsione localizzata a Sud del concentrico lungo la ferrovia storica - all'interno della morfologia insediativa agricola m.i. 10 disciplinata dal citato art. 40 NdA Ppr e in adiacenza al Parco centrale della città - che costituisce ampliamento dell'insediamento produttivo collocato in un ambito già problematico, in prossimità di spazi a destinazione residenziale, che contribuisce ulteriormente a congiungere; stante la forte criticità della previsione sono da approfondire le motivazioni che ne giustificano l'effettiva necessità e la reale impossibilità di localizzazioni alternative.

Area 14 (IN34). Si segnala come fortemente critica l'area a destinazione produttiva/logistica collocata in un contesto integro totalmente separato dall'edificato, storicamente e attualmente vocato all'agricoltura. La nuova previsione ricade in un ambito riconosciuto quale morfologia rurale m.i. 10 per il quale l'art. 40 delle NdA del Ppr prevede che sia mantenuta la destinazione agricola e in ogni caso garantita la continuità con il tessuto edilizio esistente, evitando la creazione di nuovi aggregati.

Area 18 (ATA subambito C). Si rileva la notevole criticità dell'area, costituente il subambito più a Sud di una previsione in parte già attuata di estremo impatto sul territorio dal punto di vista sia agronomico sia paesaggistico. Nel rilevare che la previsione insiste su un territorio prevalentemente agricolo, interessato da un'edificazione di matrice rurale ancora riconoscibile e da fabbricati produttivi di impianto storico, si ribadisce quando già espresso nel paragrafo 1.1 circa la sensibilità e l'importanza dell'ambito quale porta di accesso alla città e si ritiene opportuno un ripensamento in merito alla riproposizione della previsione (e di conseguenza alla riproposizione dell'Area 17).

Area 19 (RR516). La previsione riconfermata, ricadente su tessuto rurale integro, va a incrementare la dispersione insediativa arteriale contribuendo all'apertura di un fronte urbano oltre la viabilità storica; risulta critica e non in linea con i disposti del Ppr qualora non collegata all'attuazione della nuova viabilità proposta.

Area 23 (RN1a453). Si evidenzia la notevole criticità della previsione residenziale ricadente nella morfologia insediativa m.i. 10, disciplinata dal citato art. 40 delle NdA del Ppr che prevede per tali ambiti il mantenimento all'attività agricola. L'attuazione dell'area, posta peraltro in adiacenza di un insediamento produttivo, andrebbe a compromettere una rilevante porzione di territorio agricolo integro, contribuendo a incrementare significativamente la proliferazione dell'edificato già avvenuta negli ultimi anni e di cui non si ravvisa l'effettiva necessità.

Area 24 (Kp215). L'area produttiva riconfermata, connessa all'azienda cosmetica Kelemata, ricade su un tessuto rurale isolato dal costruito esistente e parzialmente interessato da formazioni boschive (art. 142, c.1 lett. f) del Codice), disciplinato dagli artt. 16 e 40 delle NdA del Ppr; si richiedono approfondimenti in relazione a tale localizzazione stante la notevole criticità del contesto.

Con riferimento infine alle nuove infrastrutture viabilistiche proposte, peraltro non rappresentate nella tavola di raffronto, se ne rileva la forte criticità in considerazione del notevole impatto sul territorio, soprattutto con riferimento alla viabilità prevista verso il confine con il Comune San Maurizio C.se e si ritengono decisamente necessari specifici approfondimenti che ne dimostrino l'effettiva necessità.



1.4.1 Opere di compensazione

In relazione alle aree di trasformazione proposte, ai sensi degli artt. 36, 37 e 40 delle NdA del Ppr si ritiene necessario prevedere specifiche misure di compensazione da collegarsi alla realizzazione degli interventi, individuando espressamente, all'interno del territorio comunale, apposite aree di atterraggio adeguatamente dimensionate, potenzialmente in disponibilità della pubblica amministrazione.

TUTELA ARCHITETTONICA

Si invita <u>ad aggiornare ed uniformare gli estremi di legge in materia di beni culturali in tutti i documenti, pertanto in particolare all'art. 8.1.1 delle NTA occorrerà indicare:</u>

"L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, ancorché di manutenzione ordinaria, su beni culturali sottoposti ai disposti di tutela di cui alla Parte II del D.lgs 42/2004 e s.m.i, in forza di dichiarazione di interesse culturale o per gli effetti di cui agli artt. 10/12, sono sottoposti a preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente".

Si richiede inoltre di inserire nelle NTA, per maggiore chiarezza circa gli obblighi derivanti dall'applicazione della Parte II del Codice, i seguenti punti:

- i beni culturali appartenenti a soggetto pubblico o ente ecclesiastico nonché persone giuridiche private senza fine di lucro e aventi più di settanta anni risultano essere sottoposti all'applicazione del regime di tutela della Parte II del Codice fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice e sono di conseguenza da considerarsi assoggettati a tutela sulla scorta del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004.
- Nel rispetto dell'art. 20 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
- Fuori dai casi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, ancorché di manutenzione ordinaria, sui beni tutelati per legge o ai sensi della legge, è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente ai sensi del comma 4 e 5 dell'art. 21 del Decreto legislativo citato.
- Qualsiasi modificazione d'uso di beni culturali, ancorché in assenza di opere edilizie, dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla Soprintendenza competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, comma 1, e 21, comma 4, secondo periodo. Tutte le destinazioni d'uso ammesse potranno essere condotte attraverso gestione pubblica o privata, subordinate a concessioni in uso, locazioni o alienazioni di immobili pubblici di interesse culturale normate dagli art. 55-58 del D.Lgs. 42/2004.
- In riferimento ai disposti dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. inerenti le prescrizioni di Tutela indiretta, il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Si rammenta in questa sede che tali prescrizioni, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo di cui sopra, sono immediatamente precettive e vanno recepite all'interno dei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
- Nel rispetto dell'art. 50 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. è "vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista".



- Relativamente alle aree a servizi pubblici individuate in prossimità di beni tutelati in forza o ai sensi della legge, si ricorda che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. g) le pubbliche piazze vie strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico fino a quando non sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del Codice. Valgono pertanto le misure di protezione già sopra richiamate.
- Per le aree e gli immobili individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, qualora sussistano provvedimenti di tutela in forza o ai sensi della Parte II del Codice gli interventi dovranno comunque essere autorizzati dalla Soprintendenza competente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si evidenzia inoltre la necessità di rivedere ed integrare con alla luce di quanto sopra le specifiche di cui al punto 8.1.1. delle NTA e seguenti, distinguendo nettamente i precetti derivanti dalla norma regionale da quelli di derivazione statale di cui alla Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si evidenzia pertanto ed in linea generale la necessità di un complessivo aggiornamento dei riferimenti normativi legati alla disciplina dei beni culturali e paesaggistica. In generale si auspica che in riferimento alla tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del Codice, nelle NTA del Piano sia riportato che per gli stessi vigono le disposizioni previste dagli articoli 10-130, specialmente in riferimento agli edifici appartenenti a soggetto pubblico o ente ecclesiastico nonché persone giuridiche private senza fine di lucro e aventi più di settanta anni, in quanto non facilmente rappresentabili cartograficamente, poiché in divenire.

Si chiede inoltre di chiarire la valenza dell'Elaborato AT4.2 -Schede dei beni vincolati con Decreto di vincolo, nel quale paiono in realtà contenuti anche elementi non assoggettati a vincoli specifici, ma che presumibilmente si intende tutelare ai sensi dell'art. 24 della l.r. 56/77.

In riferimento al punto 8.1.1. si richiede inoltre di voler chiaramente indicare anche graficamente le aree riguardanti i "portici di valore storico" di cui alla lettera c) delle norme di piano, differenziandoli da quelli ritenuti privi di valore e fermo restando i casi di cui all'art. 10, c.4, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 s.m.i., qualora detti portici di proprietà pubblica contribuissero a formare fattispecie concreta.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Per gli aspetti inerenti la tutela del patrimonio archeologico, si richiede che, mediante apposito studio redatto da professionisti archeologi in possesso dei requisiti di legge, il PRGC individui, ai sensi dell'art. 23, c. 4 delle NdA del Ppr, le aree a rischio archeologico da assoggettare a specifica tutela, definite sulla base della cartografia storica, della perimetrazione dei nuclei insediativi di antica formazione, dei dati conoscitivi pregressi e della ricostruzione della centuriazione.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, particolarmente significativo per il territorio in esame, andranno inoltre valutate e tutelate le persistenze dei limiti centuriali nel reticolo irriguo e stradale, effettuandone il censimento ex art. 22, c. 3, lett. a) delle NdA del P.P.R e integrandole nella tavola di piano relativa alle componenti storico-culturali, con particolare riguardo alla viabilità storica presente sul territorio.



CONCLUSIONI

In conclusione, questa Soprintendenza ritiene condivisibile la struttura della parte conoscitiva della Variante, fatte salve le valutazioni di cui agli articoli sopracitati, per le quali manifesta la disponibilità a successivi confronti in opportuni tavoli tecnici, al fine di risolvere le criticità sollevate sulla presente Proposta Tecnica di Progetto preliminare. Ai fini dell'adeguamento del Prg al Ppr, il Comune dovrà predisporre il progetto preliminare sulla base delle osservazioni sopra esposte.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti (documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

I Responsabili dell'Istruttoria arch. Gianni BERGADANO (gianni.bergadano@beniculturali.it/ arch. Cristina LUCCA (cristina.lucca@beniculturali.it) dott. Stefania RATTO (stefania.ratto@beniculturali.it)

